

AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.

Sede Legale PIAZZA MATTEOTTI 1 NAPOLI NA
Iscritta al Registro Imprese di Napoli - C.F. e n. iscrizione 05784341215
Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 775540
Capitale Sociale Euro 2.120.000,00 interamente versato
P.IVA n. 05784341215

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 22 Maggio 2015

Determinazione n° 20/AU

Protocollo n° 2849/2015

Oggetto: Affidamento incarico fiduciario all'Avv. Civilista Felice De Simone

Il giorno 22 del mese di Maggio dell'anno 2015, presso gli uffici della sede operativa dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli S.p.A. in Via Staffetta, 42 – Giugliano in Campania, l'Amministratore Unico di AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.:

PREMESSO

- **CHE** AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli (di seguito denominata AR.ME.NA) è una società in *house providing*, in quanto interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Napoli;
- **CHE** in data 01/01/2014 AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A. ha acquisito, mediante ricorso allo strumento della cessione dei contratti individuali di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c., n. 328 unità provenienti dalla società ASUB (*Advanced Services Utility Building*) S.p.A. in Liquidazione, così come previsto nella delibera di giunta n. 932 del 24 dicembre 2013 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Industriale 2014 – 2016 AR.ME.NA. SVILUPPO;
- **CHE** nel primo quadrimestre del 2014 AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. ha sottoscritto contratti di affidamento di servizi con il Socio e Unico Committente Provincia di Napoli per le attività di:
 - Gestione della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici superiori di competenza della Città Metropolitana di Napoli;
 - *Global Service* delle sedi dei servizi per l'impiego della Città Metropolitana di Napoli;
 - Controllo afflussi utenza, custodia e portierato delle sedi della Città Metropolitana di Napoli e del Bosco Inferiore della Reggia di Portici;
 - *Multiservice* per il Bosco Inferiore della Reggia di Portici;

 **Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli SpA**

Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli (NA) - Tel. +39 081.509.28.71 - Fax. +39 081.509.29.55
Indirizzo PEC: presidenza.armenasviluppo@pec.it - P.I. e C. F. 05784341215 - REA 775540



- Supporto al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana di Napoli;
- Autorizzazione alla ricerca ed estrazione e concessione all'uso delle acque pubbliche, e redazione e gestione del catasto dei pozzi esistenti nei 92 Comuni dell'Area metropolitana;
- Verifiche degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
- Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici scolastici superiori di competenza della Città Metropolitana di Napoli;

ALLA LUCE:

- Della chiamata in giudizio di AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. da parte dell'Area Avvocatura della Città Metropolitana di Napoli (*ex Provincia di Napoli*), con atto trasmesso con prot. dell'Ente n. 0043673 in data 13/03/2015, in merito ad un evento verificatosi nel dicembre 2013;
- Dell'oggetto della chiamata in giudizio, relativa ad un sinistro stradale avvenuto il 29 dicembre 2013, che ha visto coinvolta un'autovettura parcheggiata in prossimità di un Istituto Scolastico di competenza dell'Ente (ITIS Leonardo Da Vinci), giudizio nel quale è stata citata la Provincia di Napoli;
- Della dichiarazione, in difesa di giudizio, fornita dalla stessa dall'Avvocatura dell'Ente che recita testualmente: *... "si eccepisce poi la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, in considerazione del fatto che nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale rientra la gestione non ordinaria del plesso scolastico, ricadendo invero sulla normale gestione scolastica riconducibile alle competenze del Dirigente Scolastico. Ovvero di società specificatamente competenti, in questo caso la ditta ARMENA SVILUPPO S.p.A., piazza Matteotti n. 1 Napoli...."*

CONSIDERATO

- Che i fatti risalgono al dicembre 2013, non si comprende né si giustifica il riferimento alla società ARMENA che, alla stessa data, non era titolare di alcun contratto di affidamento del servizio di manutenzione dei plessi scolastici di competenza dell'Ente;
- Che alla data del sinistro su indicato, dicembre 2013, titolare di un contratto di affidamento del servizio di manutenzione dei plessi scolastici di competenza dell'Ente risultava la società ASUB *in Liquidazione*;

SI RILEVA

- L'insussistenza di giustificata motivazione per la quale sia stata citata in giudizio la società ARMENA che, alla data dei fatti indicati, non era titolare di alcun contratto di affidamento del servizio di manutenzione dei plessi scolastici di competenza dell'Ente;
- Che la dichiarazione dell'Area Avvocatura fa prefigurare, in modo errato, una continuità di responsabilità tra la società ASUB, allora *in Liquidazione*, e la società ARMENA;
- Che tale atto dell'Area Avvocatura è da ritenersi molto grave in quanto crea il presupposto per dimostrare la commistione di eventi tra la società ASUB e la società ARMENA, avallando a tutti gli effetti il subentro di ARMENA ad ASUB, con tutti i danni che una simile, quanto anomala,

situazione può provocare sia dal punto di vista economico-patrimoniale che in questioni di disciplina giuslavorista;

CONSIDERATO

- Che si prospetta il reale pericolo che si possa consolidare il convincimento che esista una continuità amministrativa e societaria tra la oggi fallita società ASUB S.p.A. ed AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A., con inevitabili risvolti negativi per il futuro della Società ARMENA;
- Che l'evidenza su riscontrata configura l'eventualità di danno patrimoniale per questa AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A.;

ALLA LUCE

- Della necessità di dotarsi, con estrema urgenza, di idonea assistenza e difesa legale nella su indicata controversia;
- Dell'assenza di un profilo giurisprudenziale nell'organico societario idoneo alla difesa in giudizio;
- Di quanto premesso, rilevato e considerato;

DETERMINA

- Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avv. **Felice De Simone**, C.F. DSMFLC72A01F839S, legale di fiducia iscritto all'elenco dei Professionisti Esterni della Società con n. prot. 2038, per il compenso pari ad euro 550,00 oltre IVA e CPA (valore minimo come determinato dalla legge) di cui al preventivo allegato, l'incarico di rappresentare e difendere la AR.ME.NA SVILUPPO S.p.A. nell'opposizione all'atto di citazione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli n. 0043673 del 13/03/2015, come risulta da procura alle liti rilasciata in data 27/04/2015;
- di **dare atto** che l'incarico si intende conferito con ogni più ampia facoltà di legge in giudizio;
- di **rendere noto** l'incarico conferito mediante apposita pubblicazione sul sito web istituzionale della Società o sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Napoli, delle seguenti indicazioni, ai sensi dell'art. 16 del "*Regolamento interno per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna*":
 - nominativo del collaboratore, oggetto dell'incarico, relativo compenso;
 - provvedimenti di liquidazione dei compensi corrisposti ai collaboratori esterni.
- di procedere alla formalizzazione dell'incarico mediante sottoscrizione del mandato legale;
- di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva;

- va trascritta nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico, tenuto presso l'ufficio di Direzione;

Si dispone altresì che copia della presente determinazione verrà inviata per conoscenza al socio unico nella persona della Direzione Partecipate e Controllo Analogo e al Collegio Sindacale se da quest'ultimo richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico
dott. **Nicola Di Raffaele**



STUDIO LEGALE DE SIMONE

Avv. Felice De Simone

Avv. Lucia Viale

Avv. Emilia Bianco

Avv. Arianna Marsella

Spett. ARMENA SPA

Oggetto: Giudizio giudice di pace di Napoli Armena c/ Vincenzo Mario e Citta Metropolitana

In relazione al giudizio in oggetto ho verificato che il valore della controversia è contenuto tra i 1.000 e 5.000 euro e che pertanto lo scrivente per tutta l'attività relativa al primo grado del giudizio richiede a titolo di onorari e spese la somma di euro 550 (valori minimi come determinati dalla legge) oltre iva e cpa come per legge.

distinti saluti

avv. Felice De Simone

